



# Il Regime di Adempimento Collaborativo


I doveri del contribuente e gli impegni  
dell'Amministrazione finanziaria

Dott. Antonio Vicentini





- Nuovo rapporto fisco – contribuente
- Superamento della tradizionale contrapposizione tra «Controllore» e «Controllato»
- Intensificazione del dialogo, anche preventivo, rispetto all’adempimento
- Stimolo alla trasparenza: del contribuente, che potrà ponderare scelte e condotte prima dell’adempimento spontaneo nonché dell’amministrazione che si potrà porre come interlocutore affidabile del contribuente ai fini delle predette valutazioni





## **CUI PRODEST?**

- Al contribuente, in termini di certezza del diritto, gestione preventiva del rischio fiscale, non solo patrimoniale ma anche reputazionale
- All'Amministrazione, gestione più efficiente della attività di accertamento (che sarà concentrata sui contribuenti più a rischio/quelli meno collaborativi e trasparenti)

**E' una sfida che richiede un profondo cambiamento culturale (da entrambe le parti)!**





## **Ambito soggettivo**

(articolo 2 del Provvedimento prot. n. 54237/2016 del 14/04/2016)

### **In fase di prima applicazione, possono presentare istanza di adesione**

- soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi **non inferiore a dieci miliardi di euro**;
- soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di **affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo**;
- imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi

E' consentito l'ingresso per "**trascinamento**" da parte dei soggetti appena elencati dell'impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge "funzioni di indirizzo" sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;

Se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per "trascinamento" la società che ha presentato domanda



## Ambito soggettivo ad oggi: elenco delle società ammesse al regime (fonte sito web agenzia entrate)


Denominazione società'	Codice fiscale e P.IVA	Sede legale
Ferrero S.p.a.	00934460049	12051 - ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero SNC
Ferrero Commerciale Italia S.r.l.	03629090048	12051 - ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1
Ferrero Industriale Italia S.r.l.	03629080049	12051 - ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1
Ferrero Management Services Italia S.r.l.	03629130042	12051 - ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1
Ferrero Technical Services S.r.l.	03629120043	12051 - ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1
Fincobank Banca Fineco S.p.a.	01392970404	20131 - MILANO (MI) Piazza Francesco Durante, 11
Leonardo S.p.a.	00401990585 00881841001	00195 - ROMA (RM) Piazza Monte Grappa, 4
Prada S.p.a.	10115350158	20135 - MILANO (MI) Via Fogazzaro, 28
Shell Italia E&P S.p.a.	05160421003	00185 - ROMA (RM) Piazza dell'Indipendenza, 11/B
Unicredit S.p.a.	00348170101	00186 - ROMA (RM) Via Alessandro Specchi, 16





## I doveri del contribuente e gli impegni dell'Amministrazione finanziaria: le fonti normative

- D.Lgs. n. 128/2015, articolo 5:  
«il regime comporta i seguenti impegni...»



Primo comma: gli impegni  
dell'Amministrazione

Secondo comma: gli impegni  
dei contribuenti

- Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**«Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento  
collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto  
legislativo 5 agosto 2015, n. 128»**



## D.Lgs. n. 128/2015, articolo 5

1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

- a) **valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato**, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
- c) promozione di **relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza**;
- d) realizzazione di **specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari**, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
- e) esame **preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile**;
- f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro colleghi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.



## D.Lgs. n. 128/2015, articolo 5

2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

- a) **istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, per garantire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
- b) comportamento **collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente** all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
- c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu' breve tempo possibile;
- d) promozione di **una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.**





Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate

## ***Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate***

### *2.1 Collaborazione, correttezza e trasparenza*

a) L'Agenzia delle entrate si impegna a promuovere relazioni con i contribuenti improntate a principi di collaborazione, correttezza e trasparenza. A tali fini l'ufficio competente imposta relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle ragioni imprenditoriali sottese alle scelte operate dai contribuenti, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperto alle richieste e alle necessità dei contribuenti e reattivo nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate**

- b) Le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell'attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati.
- c) In aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l'ufficio competente utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, anche in sede di istanza di adesione o raccolte nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate**

d) Gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.

e) I doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, disciplinati nelle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)*, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate**

d) Gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.

e) I doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, disciplinati nelle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)*, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate

## **Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate**

### **2.2 Certezza preventiva**

a) L'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza fornendo risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al successivo Capo II e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle interlocuzioni preventive.

b) L'ufficio competente effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono espletate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione dell'attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento.

c) Le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese, salvo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, in materia di interpello abbreviato.

d) In aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l'ufficio competente si impegna a pubblicare periodicamente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate l'elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 2 - Doveri dell'Agenzia delle entrate**

*2.3 Valutazione del sistema di controllo*

a) Fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema da essa svolta e il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli eventuali interventi ritenuti necessari ai fini della permanenza nel regime.

b) Nell'ambito della valutazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale, l'Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

c) L'ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente, ai sensi del successivo punto 6.1. Qualora non condivide, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 3 - Doveri del contribuente**

*3.1 Efficacia del sistema di controllo*

- a) Il contribuente ammesso si impegna a mantenere un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime, garantendone il costante aggiornamento nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l'impresa e dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
- b) Il contribuente si impegna a offrire collaborazione all'ufficio competente per l'esecuzione dei controlli sul sistema e a dare attuazione alle modifiche ritenute necessarie all'esito di tali controlli.





Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 3 - Doveri del contribuente**

*3.2 Collaborazione e trasparenza*

- a) Il contribuente ammesso al regime si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva e a condividere con l'Agenzia delle entrate le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno, incluse l'architettura generale, l'implementazione e l'efficacia dello stesso.
- b) I doveri di comunicazione si estendono, esclusivamente, ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi in cui il regime trova applicazione.
- c) È facoltà del contribuente comunicare rischi inerenti ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, i cui effetti fiscali si producano anche nei periodi di imposta oggetto di applicazione del regime. Sulle fattispecie di rischio relative agli esercizi precedenti l'ingresso al regime, non comunicate nel corso delle interlocuzioni preventive, il contribuente non potrà beneficiare degli effetti di cui all'articolo 6 del decreto.





Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate

### **Articolo 3 - Doveri del contribuente**

#### **3.2 Collaborazione e trasparenza**

d) I doveri di collaborazione e trasparenza comprendono:

- i)* la trasmissione, in sede di richiesta di ammissione al regime, della mappa dei rischi relativi al primo periodo di imposta di applicazione del regime, individuati dal sistema di controllo interno dal momento della sua implementazione;
- ii)* la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi;
- iii)* la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità di cui al punto 1.1 lettera *j*);
- iv)* la comunicazione degli eventuali nuovi rischi individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell'attivazione delle procedure di monitoraggio o di aggiornamento della mappa dei rischi;
- v)* la comunicazione delle eventuali carenze riscontrate sui rischi già individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell'attivazione delle procedure di monitoraggio;
- vi)* la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste di approfondimento effettuate dall'ufficio ai sensi del punto 4.8. A tali fini l'impresa si impegna a predisporre e a mettere a disposizione dell'ufficio gli elementi informativi richiesti nonché a consentire ai funzionari dell'Agenzia delle entrate di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività del contribuente o presso qualunque altro luogo di esercizio dell'attività medesima, nei tempi e nei modi con esso concordati, ai fini di acquisire elementi utili per l'istruttoria;
- vii)* la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste formulate nell'ambito dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema di controllo del rischio fiscale;
- viii)* la comunicazione di eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive.

e) Il contribuente invia tempestivamente all'ufficio la relazione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto. Qualora al regime aderiscano più soggetti dello stesso gruppo, l'obbligo si intende assolto con l'invio della sola relazione indirizzata agli organi di gestione dell'impresa che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di controllo interno.



Provvedimento 26/05/2017 prot. 101573 Direttore Agenzia Entrate  
**Articolo 3 - Doveri del contribuente**

*3.3 Promozione della Cultura aziendale*

- a) I contribuenti ammessi al regime si impegnano a promuovere, all'interno della loro organizzazione, condotte improntate a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, mediante la comunicazione di *standard* comportamentali coerenti con gli stessi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che si estenda oltre le relative funzioni aziendali e coinvolga l'intera organizzazione.
- b) A tali fini gli organi di gestione si impegnano ad attuare e a diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in specifici documenti, quali codici etici, codici di condotta e linee guida comportamentali che tengano conto anche della variabile fiscale.